SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 12 febbraio 1997.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1991, con cui e stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia a partire dal 31 dicembre 1990;

Visti i decreti ministeriali del 21 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993 e del 9 febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1995, con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo territorio;

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di tensione in Somalia, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 31 dicembre 1990;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

E prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 31 dicembre 1996.

Roma, 12 febbraio 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A1284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Spazio aperto 87», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Spazio aperto 87» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 28 gennaio 1987, rep. n. 4974, reg. soc. n. 183/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1246

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «odontotecnico».

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Meisterbrief Zahntechniker - Handwerk» conseguito in Germania dal sig. Becker Ralf, cittadino tedesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 13 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Meisterbrief Zahntechniker - Handwerk» conseguito in Germania in data 26 giugno 1984 dal sig. Becker Ralf, nato a Bremen (Germania) in data 23 settembre 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1224

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 1996.

Iscrizione del clone di pioppo «Dvina» nel Registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Considerato che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto Registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994 recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308 «Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali»;

Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 9 maggio 1996, ha proposto, alla suddetta Commissione nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale dei cloni forestali, del clone denominato «Dvina»;

Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione dello stesso 9 maggio 1996, ha deliberato di iscrivere nel Registro nazionale dei cloni forestali il clone di pioppo denominato «Dvina»;

Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con nota 59/P del 22 novembre 1996, comunica alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche di aver espresso parere favorevole riguardo alla nomina dell'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato in qualità di responsabile della conservazione in purezza del clone denominato «Dvina» di cui lo stesso istituto è il costitutore;

Decreta:

Art. 1.

Il clone di pioppo «Dvina» è iscritto al Registro nazionale dei cloni forestali.

Art. 2.

L'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato è nominato responsabile della conservazione in purezza del clone «Dvina».

Il presente decreto, completo dell'allegato *A* che ne fa parte integrante e che riporta le caratteristiche del clone «Dvina», sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 5

ALLEGATO *A*

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE:

NOTIZIE GENERALI:

1	Nome e numero di registrazione del clone	**DVINA** (35/66)	
2	Nome del selezionatore	Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura - Casale Monferrato	
3	Stazione che riproduce il clone	Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura - Casale Monferrato	
4	Nazione	Italia	
5	Specie	*P.deltoides*	
6	Origine	impollinazione libera a Casale M.to: *P.deltoides* Allen Co. Kansas USA 55-083 × ?	
	ALBERI ADULTI: caratteri vari		
7	Sesso	maschile	1
8	Numero stami	> 41	5
9	Lunghezza dei grappoli maturi	-	
10	Numero di valve nelle capsule	-	
11	Polimorfismo fogliare	medio	2
	ALBERI ADULTI: foglie di brachiblasti		
12	Lunghezza totale delle foglie (rapporto lunghezza/larghezza)	11-14 cm (110-119%)	4
13	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	50-59°	2
14	Forma della base fogliare	diritta	4
15	Apice fogliare	lungamente acuminato	4
16	Numero di glandule alla base delle foglie	variabile	5
17	Colore della nervatura mediana	verde	1
18	Colore del picciolo	interamente verde	1
19	Pubescenza del picciolo	glabro	1
20	Rapporto tra lunghezza picciolo e la lunghezza della nervatura mediana	> 70 %	8
	Fenologia:		
21	Precocità dello sboccio fogliare (prim. 2°anno: fase fenologica 2)	poco dopo *P.nigra* 'Italica'	3
22	Colore allo sboccio (prim. 2°anno: fasi fenol. 4-5)	bronzeo	5
	ALBERI GIOVANI IN VIVAIO:		
23	Lunghezza totale delle foglie (rapporto lunghezza/larghezza)	24 cm (100-109%)	3
24	Angolo tra nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	60-69°	3
25	Forma della base fogliare	mediamente cordata	7
26	Apice fogliare	lungamente acuminato	4
27	Numero di glandule alla base delle foglie	1	2
28	Colore della nervatura mediana	rosso	3
29	Colore del picciolo	lato soleggiato carnicino o un poco rosso	2
30	Pubescenza del picciolo	glabro	1
31	Lunghezza del picciolo in confronto alla nervatura mediana	51-55%	4

32	Forma della parte superiore del fusto	fortemente costolata	5
33	Pubescenza del fusto non lignificato	glabro	1
34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	ovale	2
35	Dispersione delle lenticelle	regolare	1
36	Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno	moderato	3
37	Angolo tra il fusto e i rami mediani	30-45°	2
38	Lunghezza delle gemme	> 11 mm	5
39	Forma delle gemme	stretta e piuttosto ottusa	2
40	Colore delle gemme	rosso-bruno	5
41	Disposizione delle gemme	non appressata	3
42	Colore del balsamo	giallo	1

CARATTERI QUALITATIVI:

Varie:

43	Tipo e forma della chioma	semi-espansa	4
44	Sensibilità fototropica	media	3
45	Forma e drittezza del fusto	diritta	2
bis	Rastremazione		
46	Produzione di cotone		
47	Radicamento		
48	Attitudine alla propagazione per talea	buona	2
49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	ottima	2
50	Accrescimento giovanile	molto rapido	1
51	Attitudine alla potatura	piuttosto difficile	3

Reazione alle malattie agli insetti e alle avversità:

52	Cancro batterico		
53	Defogliazione primaverile	molto resistente	1
54	Ruggine (*Melampsora*)	resistente	2
55	Macchie brune	molto resistente	1
56	*Marssonina*	molto resistente	1
57	*Septoria musiva*		
58	*Dothichiza*	molto resistente	1
59	Vischio		
60	Afidi: *Phloeomyzus passerinii*	resistente	2
61	Fitofagi		
62	Xilofagi		
63	*Gypsonoma* (*Semasia*)		
64	Acari		
65	Selvaggina		
66	Calore		
67	Siccità		
68	Gelate annuali		
69	Spaccature da gelo		
70	Necrosi o morte		
71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	mediamente resistente	3
72	Sale e vento salmastro		
bis	Altre avversità: PMV	sensibile	4

Attitudine a determinate lavorazioni
(ottima, buona, mediocre, scadente):

73	Sfogliatura	buona 2
74	Segagione	
75	Triturazione	
76	Sfibratura meccanica	
77	Sfibratura meccanico-chimica	

Utilizzazioni più importanti:

78	Compensati	
79	Fiammiferi	
80	Tavolame da costruzione	
81	Tavolame da falegnameria	
82	Pannelli di particelle (truciolari)	
83	Pannelli di fibre	
84	Pannelli di lana di legno	
85	Pasta meccanica o meccano-chimica	

Caratteristiche del legno:
Fisiche e meccaniche:

86	Densità ad umidità normale (u= 12 ÷ 15 %)	
87	Densità basale (Peso secco / Volume fresco)	0.330 g/cm^3 (0.325÷ 0.350)
88	Carico di rottura a compressione	
89	Carico di rottura a flessione	

Caratteristiche del legno:
Istologiche:

90	Lunghezza fibre	
91	Diametro fibre	
92	Diametro del lume	

97A1229

DECRETO 29 gennaio 1997.

Applicazione del regolamento CEE n. 1595/96 nel territorio della regione Lazio.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 1442/88 del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988-89/1995-96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole;

Visto il regolamento CEE n. 1595/96 del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento predetto prorogandolo alle campagne 1996-97 e 1997-98;

Considerato che la regione Lazio ha richiesto di avvalersi del regime comunitario di abbandono definitivo di superfici vitate;

Decreta:

Art. 1.

Il regime di premi di abbandono definitivo di superfici vitate, di cui al regolamento CEE n. 1442/88 come modificato dal regolamento CEE n. 1595-96, per le campagne 1996-97 e 1997-98, viene applicato nel territorio della regione Lazio per la superficie di 250 ettari.

Art. 2.

Con successivo provvedimento di questo Ministero verranno emanate le disposizioni tecniche relative all'applicazione del regime di premi in questione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 17

97A1231

DECRETO 29 gennaio 1997.

Disposizioni per l'impianto di nuovi vigneti ai sensi del regolamento CEE n. 1592/96.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione del comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 1592/96 del consiglio del 30 luglio 1996, con il quale è stato modificato il regolamento CEE n. 822/87, in particolare l'art. 1, punto 1) che, tra l'altro, prevede la possibilità di derogare all'attuale divieto di impianto di vigneti ad uve da vino in favore di superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini ad indicazione geografica tipica per i quali la Commissione U.E. ha riconosciuto che la produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, è ampiamente inferiore alla domanda;

Visto che l'art. 1, punto 1), del regolamento CEE n. 1592/96 sopra ricordato fissa per ognuno dei Paesi membri dell'Unione europea la superficie vitata che complessivamente può essere autorizzata in deroga nelle campagne 1996-97 e 1997-98 e che per l'Italia tale superficie è stata fissata in 2.442 ettari;

Considerato che occorre stabilire una ripartizione di detta superficie tra le regioni e le province autonome nel territorio delle quali sono presenti produzioni di vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini ad indicazione geografica tipica che potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata;

Considerata la necessità da parte delle regioni e delle province autonome di procedere all'individuazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini ad indicazione geografica tipica per i quali la domanda è superiore all'offerta di mercato e che, pertanto, posseggono i requisiti stabiliti dall'Unione europea;

Ravvisata l'opportunità di fissare un termine temporale per la presentazione delle richieste di nuovi impianti in deroga da parte delle regioni e delle province autonome interessate;

Ritenuta la necessità di prevedere un metodo per l'eventuale ridistribuzione delle superfici non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

I nuovi impianti di vigneti autorizzati dall'Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 1592/96 e stabiliti per l'Italia in ettari 2.442, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come di seguito riportato:

regione Valle d'Aosta	Ha	6
regione Piemonte	»	225
regione Liguria	»	15
regione Lombardia	»	118
provincia autonoma di Trento	»	43
provincia autonoma di Bolzano	»	27
regione Veneto	»	280
regione Friuli-Venezia Giulia	»	87
regione Emilia-Romagna	»	194
regione Toscana	»	262
regione Marche	»	76
regione Umbria	»	54
regione Lazio	»	129
regione Abruzzo	»	97
regione Molise	»	21
regione Campania	»	88
regione Puglia	»	233

regione Basilicata	Ha	26
regione Calabria	»	56
regione Sicilia	»	295
regione Sardegna	»	110

Art. 2.

Per l'individuazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini ad indicazione geografica tipica che posseggono i requisiti stabiliti dall'Unione europea per l'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti, le regioni e le province autonome utilizzeranno almeno due dei tre indicatori di seguito elencati:

a) andamento delle giacenze degli ultimi cinque anni, laddove queste non siano dovute a processi di invecchiamento stabiliti dai disciplinari di produzione;

b) andamento dei prezzi degli ultimi cinque anni desunti dalle mercuriali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) andamento delle superfici iscritte agli albi dei vigneti rivendicate dai viticoltori negli ultimi cinque anni.

Laddove i disciplinari di produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate o dei vini ad indicazione geografica tipica siano stati emanati da meno di cinque anni, saranno utilizzati i dati disponibili relativi agli indicatori sopra elencati.

Art. 3.

Le richieste di nuovi impianti di vigneti in deroga, corredate di una relazione tecnica per ciascuno dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini ad indicazione geografica tipica interessati, dovrà essere inviata in duplice copia al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro e non oltre il 31 maggio 1997.

Art. 4.

Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro la fine della campagna viticola 1997-98, le superfici di vigneto impiantate ai sensi del regolamento CEE n. 1592/96.

Art. 5.

Le quote di superficie fissate dal presente decreto e non utilizzate saranno distribuite alle regioni in cui la superficie assegnata è inferiore alle richieste di nuovi impianti pervenute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 16

97A1230

DECRETO 29 gennaio 1997.

Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto l'art. 7, punto 2, comma secondo, del regolamento CEE n. 822/87, che conferisce allo Stato membro la facoltà di dettare norme in materia di trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.;

Visto il decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 5 novembre 1988, con il quale sono state emanate le norme relative al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti verso superfici a v.q.p.r.d.;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 17-25 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 31 maggio 1989, prima serie speciale, che ha giudicato non spettante allo Stato la disciplina degli oggetti di cui agli articoli 1, 5 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), del decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 e che di conseguenza ha annullato le suddette disposizioni;

Visto il regolamento CEE n. 1592/96 del consiglio del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987;

Visto in particolare l'art. 1, punto 1) del regolamento CEE n. 1592/96 che vieta fino al 31 agosto 1998 ogni nuovo impianto di viti esclusi quelli ad uve da tavola;

Considerato che l'intento della politica vitivinicola nazionale e comunitaria è quello di promuovere e agevolare lo sviluppo delle produzioni di qualità;

Considerato che il perdurare del regime comunitario di blocco degli impianti viticoli ostacola la razionale evoluzione del potenziale vitivinicolo nazionale e l'esercizio della libertà di impresa;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare nuove norme che da un lato tengano conto della sentenza della Corte costituzionale n. 284/89 sopra ricordata e dall'altro rendano più snelle e meno onerose le procedure da seguire sia per le amministrazioni coinvolte che per i produttori;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare di un diritto di reimpianto acquisito ai sensi dell'art. 7, punto 1, primo trattino del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, può cederlo ad altro operatore avente titolo.

Art. 2.

Il diritto di reimpianto di superfici vitate ceduto può provenire esclusivamente da impianti di viti ad uve da vino conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di impianti viticoli.

L'acquirente può esercitare il diritto di reimpianto su superfici idonee alla produzione di v.q.p.r.d., conformemente a quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 2, secondo comma del regolamento CEE n. 822/87, previo parere favorevole da parte dell'autorità amministrativa competente della regione o della provincia autonoma nel cui territorio andrà ad essere esercitato il diritto stesso.

Art. 3.

Le regioni e le province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito. a norma dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87;

Art. 4.

Gli organi regionali il cui territorio è stato interessato alla compravendita dei diritti di reimpianto comunicheranno entro il 31 agosto di ogni anno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, l'entità delle aziende interessate e delle relative superfici vitate.

Nel caso in cui gli impianti viticoli autorizzati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto derivino dall'esercizio di diritti trasferiti da altra regione o provincia autonoma, la comunicazione dei dati di cui al comma precedente sarà effettuata dall'organismo regionale nel cui territorio il diritto viene esercitato.

Art. 5.

Il decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte ei conti il 7 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 20

97A1232

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 20 dicembre 1996.

Disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica, istruzione del 23 aprile 1992, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

Considerato che gli esami regolati dalla presente ordinanza, essendo abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e di ottico, hanno la particolare finalità di verificare oltre al livello di formazione generale raggiunto il grado di professionalità specifica degli allievi;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 854, e l'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che attribuiscono al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare, con propria ordinanza, le modalità di svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami di abilitazione si svolgono secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Modalità di svolgimento degli esami

A) Prove strutturate e scrutinio.

1. Prima del termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, sottopongono gli alunni della quinta classe a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

2. Tali prove sono, preferibilmente, pluridisciplinari e vertono su materie sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del capo d'istituto.

4. Lo scrutinio costituisce la prima parte della valutazione e dà diritto fino a quaranta punti.

5. Il consiglio di classe valuta il livello di formazione generale e il grado di preparazione raggiunti dagli alunni in base ai seguenti elementi:

1) *il curriculum* scolastico;

2) il risultato delle prove strutturate o semistrutturate;

3) l'assiduità nella frequenza;

4) l'attività di stage in azienda che, per le sue caratteristiche, possa configurarsi come attività didattica.

6. Lo scrutinio si conclude con la formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate o semistrutturate finali e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione nonché di un voto espresso in centesimi.

Tale giudizio e deliberato dal consiglio di classe verficata la sufficienza in tutte le materie.

7. La valutazione espressa nello scrutinio vale anche come giudizio di ammissione all'esame di maturità.

B) Prove d'esame.

1. L'esame di abilitazione costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per la professione di ottico e di odontotecnico.

2. La prova scritta tende a verificare le competenze del candidato nell'ambito delle discipline professionalizzanti attraverso una prova multidisciplinare che accerti la capacità di finalizzare tali discipline all'esercizio della professione.

3. La prova pratica è finalizzata ad accertare le abilità professionali. Il candidato deve eseguire una prova pratica che si presenti come un problema aperto che gli consenta di dimostrare abilità di decisione, capacità di scelta di soluzioni e abilità di realizzazione pratica.

La prova, a discrezione della commissione, può durare da un minimo di otto ore ad un masssimo di tre giorni.

4. Dopo le due prove il candidato sostiene un colloquio sulle discipline oggetto di insegnamento nell'ultimo anno di corso.

5. La valutazione nel colloquio si esprime con un giudizio su ciascuna disciplina e un voto finale unico sul complesso delle prove orali.

6. Al termine dell'esame la commissione ha a disposizione, per questa seconda fase della valutazione finale, sessanta punti che vanno sommati a quelli assegnati all'alunno nella fase di scrutinio.

7. L'alunno risulta abilitato quando riporta un punteggio complessivo di almeno sessanta punti su cento.

Art. 3.

Periodo di svolgimento

1. La seconda fase della valutazione — prove d'esame — ha inizio alla data determinata da ogni singolo istituto in relazione al numero delle classi, anche di altri corsi funzionanti e, comunque, non anteriormente al 25 maggio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione per la seconda fase dell'esame è costituita dal consiglio della classe quinta, integrato da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante delle associazioni di categoria e da un rappresentante della regione e viene presieduta dal preside.

2. La commissione è nominata dal preside dell'istituto e comunicata al provveditore agli studi.

3. La commissione al completo decide le prove da assegnare, la loro durata e il peso che ciascuna di esse deve avere nell'ambito dei sessanta punti a disposizione nelle prove della seconda fase della valutazione finale.

4. Ogni singola prova dovrà svolgersi separatamente con la commissione presente al completo, fatte salve le deroghe che prevedono una turnazione dei componenti della commissione stessa durante lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica e l'articolazione in sottocommissioni nello svolgimento del colloquio.

Art. 5.

Raccordo con gli esami di maturità

1. Al fine di assicurare la coerenza tra la valutazione espressa nell'esame di abilitazione e la valutazione nell'esame di maturità, gli esiti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nelle singole discipline oggetto di colloquio sono comunicati alla commissione degli esami di maturità (crediti formativi), che ne tiene conto nella valutazione delle prove di quest'ultimo esame e nel giudizio di maturità, ai sensi dell'art. 197, tredicesimo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Il mancato conseguimento dell'abilitazione non preclude l'ammissione all'esame di maturità, ove la prima parte della valutazione-scrutinio, che vale anche come giudizio di ammissione all'esame di maturità, sia stata positiva.

Art. 6.

Candidati privatisti - Abbreviazione del corso

1. I candidati privatisti, coerentemente con quanto previsto per gli alunni interni e al fine della applicazione di uguali criteri di valutazione, sono sottoposti a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il possesso degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

2. I candidati privatisti per l'ammissione agli esami di abilitazione devono essere in possesso del diploma di qualifica di operatore meccanico del settore odontotecnico o del settore ottico nonché documentare di aver svolto attività lavorativa ovvero di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla relativa arte ausiliaria.

L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante l'ultimo biennio.

3. I candidati, che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età, sono esentati dal presentare il diploma di qualifica.

4. I candidati privatisti sostengono il colloquio anche sulle materie degli anni precedenti l'ultimo, in relazione al titolo di studio posseduto.

5. Sono sede degli esami di abilitazione, per i candidati privatisti, solo gli istituti professionali statali o pareggiati, nei quali sia attivato l'indirizzo di odontotecnico o di ottico.

6. Non sono ammesse abbreviazioni del corso di studi per merito, obblighi di leva né l'ammissione agli esami per recupero di anni scolastici, in considerazione della specificità del percorso formativo e delle finalità dell'esame.

Art. 7.

Titolo di abilitazione

1. Al superamento dell'esame finale si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ottico o di odontotecnico.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente ordinanza trova applicazione a decorrere dall'anno scolastico 1996-97 nei corsi degli istituti professionali nei quali si attua l'ordinamento di cui al decreto del Ministero della sanità citato in premessa.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 27

97A1228

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1997.

Approvazione del piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 27 ottobre 1996 nel collegio n. 3 della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9-*bis*, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, come introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Richiamato l'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 20 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza in data 11 febbraio 1997 ha determinato il piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 27 ottobre 1996 nel collegio n. 3 della regione Emilia-Romagna, previsti dall'art. 2, comma 1, del citato regolamento di attuazione;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 27 ottobre 1996 nel collegio n. 3 della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 21 luglio 1994.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Presidente: MANCINO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE NEL COLLEGIO N. 3 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 27 OTTOBRE 1996, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Popolazione del collegio: 272.643.
Contributi spettanti: L. 226.621.000.
Totale voti validi per l'assegnazione dei contributi: 124.851.

Candidati	Contrassegno	Voti riportati	Percentuale sul totale	Contributo
Aldo Preda	L'Ulivo	86.586	69,35	157.161.664
Franca D'Amico in Sinatti	Polo Libertà	38.265	30,65	69.459.336
	Totale voti . . .	124.851	Totale contributi . . .	226.621.000

Ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309, il contributo è erogato direttamente ai candidati nel caso in cui non sia stato dichiarato, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico essi siano collegati per il rimborso delle spese elettorali.

97A1340

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1997), **recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Titolo I

INTERVENTI PER CALAMITÀ DELL'OTTOBRE 1996

Art. 1.

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996

1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.

2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l'attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l'attività produttiva anche agro-industriale.

3. Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni. *La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1° della legge medesima è fissata nella misura del 25 per cento.*

3-bis. *Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime.*

4. Per i primi interventi urgenti di cui ai comma 2, è autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, quanto a lire 5 miliardi iscritti in termini di residui per l'importo di lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 e per l'importo di lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

5. Ulteriori disponibilità derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all'articolo 8 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 2.

6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammorta-

mento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali. *Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»:

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza).* — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»: «1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria».

— L'art. 11-*ter* del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 recante: «Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità dei mesi di luglio e agosto 1987», così recita:

«Art. 11-*ter*. — 1. Gli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e di Viterbo e nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da eccezionali avversità atmosferiche. L'individuazione dei comuni predetti ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri. Per far fronte agli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per la protezione civile».

— L'art. 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante: «Disposizioni in materia di calamità naturali» è il seguente: «9. È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila».

— L'art. 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante: «Provvedimenti in favore delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991», è il seguente: «1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2-*bis*, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile»: «2-*bis*. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 550, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)». La relativa tabella *C* riporta gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Art. 2.

Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il Presidente della regione

Calabria, è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme già assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui già previsti dagli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, *articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni.

2. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995.

3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati. *Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria.*

3-bis. *Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 2259 le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari.*

4. *Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione.*

Riferimenti normativi:

Il testo degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 441, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti», è il seguente:

«Art. 1. — 1. I comuni i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi».

«Art. 1-*bis*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento».

«Art. 1-*ter*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-*bis*.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari»:

«Art. 5. — 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.

4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale".

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone»: «3. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un sub-commissario e si avvale, per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 2, di un comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato, e composto dal prefetto, dal presidente della provincia, dal sindaco, dal direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente. I componenti del comitato provvedono a nominare un sostituto che li rappresenti alle riunioni in caso di impedimento».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della ordinanza n. 2478 del 19 novembre 1996 recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio della province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone e nei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Crotone»: «4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale del comitato di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza 2469 del 26 ottobre 1996 integrato dai Prefetti e dai presidenti delle altre province interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Il commissario provvede altresì, attraverso ulteriore ricognizione, ad individuare i comuni maggiormente danneggiati nell'ambito di quelli di cui all'art. 1».

— Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nota all'art. 1.

Art. 2-*bis*.

Disposizioni procedurali

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996:

«Art. 2. — 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entità, predispone — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, compresa la pulizia dell'alveo dei fiumi e torrenti, per le finalità di cui all'art. 1, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, dalla regione e dagli enti locali competenti. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

2. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo dei bacini interessati e alla salvaguardia ambientale del territorio.

4. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

7. Per il finanziamento dei singoli interventi compresi nel piano di cui al comma 1 per i quali è prevista l'utilizzazione di risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti locali gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di indebitamento degli enti locali.

8. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio, sulla base del piano di cui al comma 1 e della domanda el legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella prima adunanza utile.

9. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50% del mutuo concesso. A tal fine il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione.

10. Entro sessanta giorni dalla data di concessione del mutuo, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti idonea deliberazione di assunzione nonché la delegazione di pagamento a garanzia del mutuo concesso. In mancanza di detti atti, la Cassa depositi e prestiti procede alla revoca, previo reintegro a mutuo delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipazione.

11. Dopo l'assunzione del mutuo, debitamente garantito, gli enti mutuatari possono richiedere la somministrazione sulla base di documenti giustificativi di spesa, comprensivi della eventuale anticipazione già erogata.

12. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario pesenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione delle opere regolarmente approvati dall'ente appaltante nonché attestazione del commissario delegato della conformità dell'opera realizzata al piano di cui al comma 1.

13. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, a devolvere alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 7, i mutui già concessi per opere non più realizzabili a seguito dell'evento alluvionale di cui all'art. 1.

14. Per le opere da realizzare con mutuo della Cassa depositi e prestiti il termine previsto dal successivo art. 6, comma 2, per la consegna dei lavori decorre dalla data di concessione o devoluzione del mutuo stesso.

15. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 è autorizzato altresì ad utilizzare, per ulteriori interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, le eventuali somme che residuino nei fondi assegnati per la prima assistenza alle popolazioni colpite e per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive rispettivamente ai sensi degli articoli 8 e 9.

16. Tale diversa utilizzazione delle somme specificate al precedente comma sarà effettuato di norma con gli atti di rimodulazione ed integrazione del piano, sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile ai sensi dei commi 1, 5 e 6 del presente articolo.

17. Le somme di cui al precedente comma 15 potranno inoltre essere utilizzate per eventuali interventi di emergenza urgenti ed indifferibili ai fini di eliminare situazioni di pericolo incombente per la privata e pubblica incolumità, ancorché non previsti nel piano di cui al presente articolo e dalle sue rimodulazioni ed integrazioni, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile e salvo comunque il successivo inserimento nel piano in conformità con le disposizioni di cui alla presente ordinanza».

— Si trascrive il testo dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2478 del 19 novembre 1996:

«Art. 3. — 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entità, adotta — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza tenendo conto delle finalizzazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e dagli enti locali.

2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.

3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

4. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idraulico complessivo dell'area, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

7. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore idrogeologico presieduto da un componente della commissione grandi rischi, designato dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, e composto da un tecnico per ciascuna provincia, designato dai rispettivi presidenti, da un tecnico del provveditorato alle opere pubbliche e da un tecnico designato dal presidente della regione. All'onere di funzionamento del comitato valutato in lire 200 milioni si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 4».

— Per i testi del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2469 e dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2478 vedasi nota all'art. 2.

Art. 3.

Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996

1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

1-bis. *All'articolo 1, comma 3-*bis, *del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «presentazione delle fatture» sono inserite le seguenti: «e/o ricevute fiscali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione della relativa spesa sostenuta può ssere presentata in copia autentica».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»:

«Art. 1. — 1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, ubicati

nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

1-*bis*. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio in disponibile dei comuni.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso, danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

3-*bis*. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 720 miliardi per l'anno 1996».

Art. 3-*bis*.

Disposizioni sulla leva

1. ***Ai soggetti interesati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.***

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-*sexies* dell'art. 12 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74:

«Art. 12. — 1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni».

Titolo II

ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITÀ NATURALI VERIFICATESI NEL GIUGNO 1996 NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, PORDENONE E UDINE.

Art. 4.

Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Nei comuni di cui al comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal *Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il*

Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni *dalla data di adozione delle predette direttive tecniche.* Se la regione non provvede entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, *su proposta del Ministro dei lavori pubblici,* previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.

2-bis. *Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinato automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.*

3. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni di cui al comma 1, anche ad uso non abitativo *purché non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto* gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 6.

5. Ai soggetti residenti e al personale militare avente sede operativa nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alle date di cui al medesimo comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. L'accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 4 e 5, è effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri. *Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*

7. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 8, comma 1, dalle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazione sui benefici previsti dal presente articolo a favore dei privati proprietari di beni immobili e proprietari di beni mobili distrutti o gravemente danneggiati.

8. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, l'assegnazione e la erogazione dei contributi i presidenti possono avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1.

9. *I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risalita è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:*

a) *qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;*

b) *qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.*

9-bis. *Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.*

9-ter. *Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.*

10. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 65 miliardi per la regione Toscana e in lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. *Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.* Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

10-bis. *Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-*ter *del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.*

10-ter. *Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità.*

Riferimenti normativi:

— L'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 reca: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara».

— L'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 reca: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone».

— La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca: «Norme per l'edilizia residenziale».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996: «1. Per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza è assegnato un immediato contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili con priorità per i nuclei residenti negli immobili distrutti o inagibili».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996: «1. Per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza è assegnato un immediato contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili con priorità per i nuclei residenti all'atto del verificarsi dell'evento negli immobili distrutti o inagibili».

— Per la legge 28 dicembre 1995, n. 550, vedasi nota all'art. 1.

La legge 5 gennaio 1994, n. 37, reca: «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche». Se ne trascrive l'art. 5:

«Art. 5. — 1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (6), e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1».

— Si trascrive il testo dell'art. 1-*ter* del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 recante: «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»:

«Art. 1-*ter*. — 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-*bis*, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, reca: «Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica».

Art. 5.

Provvidenze a favore delle imprese

1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.

1-bis. *Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima el 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone.*

2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4.

3. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresì, concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3% della rata di ammortamento.

4. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque *e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune. Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici.*

5. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo.

6. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici i presidenti possono avvalersi di enti e società a partecipazione regionale.

7. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. *Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 5503 volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.* Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

7-bis. *Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera* a), *del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonché del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse.*

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, reca: «Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996». Se ne trascrive il testo dell'art. 3, comma 1: «1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'art. 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivano decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadono nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi».

— Si riporta il testo dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2449 recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara»:

«Art. 10 — 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnata alla regione Toscana un contributo di lire 5 miliardi, in aggiunta a quelli già deliberati dalla stessa regione.

2. L'onere di cui sopra sarà posto a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione su specifica richiesta del presidente della regione Toscana».

— Si riporta il testo dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2451, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone»:

«Art. 9. — 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 1,5, in aggiunta a quelli già deliberati dalla stessa regione finalizzato al ripristino della situazione di normalità.

2. L'onere di cui sopra sarà posto a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996».

— Per la tabella *C* annessa alla legge 28 dicembre 1995, *n.* 550, vedasi nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, D.M. 8 febbraio 1996, recante: «Condizioni e modalità per la conversione dei mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dalle imprese danneggiate»:

«1. Sono ammesse agli interventi agevolativi di cui al presente decreto le imprese risultate danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, aventi diritto alle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 a condizione che:

a) abbiano contratto, precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994, mutui con banche per investimenti produttivi. A tal fine per mutui si intendono le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine in cui la consegna della somma al beneficiario è avvenuta contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento».

Art. 6.

Interventi infrastrutturali d'emergenza e di prevenzione

1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonché agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni e gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, i presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative, già previste dalle ordinanze numeri 2449 e 2451 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può, altresì, disporre *sentite le regioni interessate,* ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure.

3. I presidenti delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.

4. *All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.*

5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.

Riferimenti normativi:

— Per i titoli delle ordinanze n. 2449 e 2451 vedasi nota all'art. 4.

— Per la legge 28 dicembre 1995, n. 550, vedasi nota all'art. 1.

Art. 7.

Provvidenze da parte di enti pubblici polizze assicurative e disposizioni varie

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. *In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.*

2. Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi *di cui al presente titolo,* per l'attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all'articolo 6, comma 1.

2-bis. *All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, la parola: «1996» è sostituita dalla seguente: «1997»;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «Ministero del tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro della difesa»;*

d) *al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno;*

le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato».

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile», come sopra modificato:

«Art. 14 (*Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile*). — 1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano entro il maggio *1997* per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni, alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, queste ultime iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione.

2. *I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile.*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro *e con il Ministro della difesa*, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2.

3-*bis*. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. *Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato*».

— Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazionedel patrimonio per la contabilità generale dello Stato».

Art. 7-*bis*.
Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio

1. *Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località «La Lama», nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.*

2. *La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.*

Riferimenti normativi:

— L'ordinanza n. 2420 del 1° febbraio 1996 reca: «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, reca: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne».

Art. 7-*ter*.
Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative

1. *Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo; impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore* pro-capite *mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime.*

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8.
Finanziamenti di interventi di protezione civile

1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti *e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte,* entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile.

2. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione.

3. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali è intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 5,

comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a utilizzare le disponibilità non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4-bis. *All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «anni 1994, 1995 e 1996» sono sostituite dalle seguenti: «anni 1994, 1995, 1996 e 1997».*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 12 del D.L. 24 novembre 1996, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-*sexies* dell'art. 12 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, vedasi nota all'art. 3-*bis*.

Art. 9.
Mutui

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata in relazione all'estensione ed all'intensità del fenomeno calamitoso.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nota all'art. 1.

Art. 10.
Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti

1. Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.

Riferimenti normativi:

— L'ordinanza del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 reca: «Disposizioni in materia di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara, integrative della ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996».

Art. 11.
Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali

1. Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto è duplicato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, recante: «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico artistico e storico nazionale»:

«Art. 9. — Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'art. 7 della presente legge e al primo comma dell'art. 1 R.D. 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero dei beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori di economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita, i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'art. 1, secondo comma, del regio-decreto 22 aprile 1886, n. 3859».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del d.P.R. 17 maggio 1971, n. 509, recante: «Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali»:

«Art. 4. — Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'art. 2 del presente regolamento, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio i predetti funzionari, previa redazione di apposito verbale, provvedono alla esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero dei beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessario l'approvazione dei preventivi e dei progetti da parte del Ministero».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, recante: «Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332».

«Art. 4. — 1. I limiti di spesa stabili con le leggi 1° marzo 1975, n. 44 e 28 dicembre 1977, n. 970, e con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526 sono quintuplicati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio biografico ed archivistico ed ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali».

Art. 11-*bis*.

Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali

1. *Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti al capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei periodi della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante: «Misure urgenti in materia di dighe». «3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1996, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a due anni, un numero non superiore a 50 unità di personale in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996».

Art. 11-*ter*.

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

1. *Alle lettere* a) *e* b) *del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda».*

2. *Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:*

*«2-*bis. *Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere* a), b) *e* c) *del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio».*

3. *All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio edilizio privato danneggiato» sono inserite le seguenti: «nonché per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE»; al secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni interessate», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto all'inizio del presente comma»; al terzo periodo, le parole: «Il Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica», e le parole: «strettamente connesse e» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute come».*

Riferimenti normativi:

— La legge 23 gennaio 1992, n. 32, reca: «Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76». Se ne trascrive il testo dell'art. 3, come sopra modificato:

«Art. 3 *(Esigenze abitative)*. — 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, finalizzate con le esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.

2. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al commi 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché *abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda* ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione che *abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda* ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei commi classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con le posizioni delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

2-bis. *Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere* a), b) *e* c) *del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le*

regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio.

3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi ai comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti.

4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*:

a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;

b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedura di gara.

5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria dichiarazione i criteri di applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorché si chieda per la loro realizzazione l'azione interessata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione».

— La legge della regione Basilicata 7 settembre 1981, n. 37, reca: «Provvedimenti regionali per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi nel novembre 1980 e per lo sviluppo dell'agricoltura delle zone di montagna e di collina definite svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975».

— Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, reca: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia». Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 2, come sopra modificato: «6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, *nonché per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE*, nel rispetto delle priorità sancite dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate *salvo quanto previsto all'inizio del presente comma* di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'art. 3 del medesimo testo unico. *Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica*, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se *riconosciute come* funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese. Resta fermo il divieto previsto dall'art. 34, comma 23, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.

Art. 12.

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12-*bis*.

Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per bradisismo di Pozzuoli

1. *Al comma 2 dell'articolo 15-*sexies *del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola: «contenzioso» sono aggiunte le seguenti: «e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile».*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 15-*sexies* del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 4, come sopra modificato: «2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per l'onere derivante dal contenzioso *e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile*, il Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione».

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1132

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 febbraio 1997, n. 7/1997.

Chiarimenti in merito alla predisposizione e gestione del bilancio 1997 degli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica
A tutte le amministrazioni provinciali
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica

Premessa.

L'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», prevede che:

«Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997 ... In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996».

L'applicazione delle disposizioni recate dal riportato comma ha creato alcune difficoltà di carattere interpretativo, in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio, all'utilizzo dei «modelli» di bilancio validi per il 1996 ed alle modalità di gestione del bilancio per il 1997.

In ordine a tali problemi si forniscono, di seguito, i necessari chiarimenti.

1. *Deliberazione dell'esercizio provvisorio per il 1997.*

La disciplina di carattere generale in tema di esercizio provvisorio è recata dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, il quale prevede che l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, viene deliberato dall'ente locale per un periodo non superiore a due mesi.

Il medesimo art. 5, al comma 3, prevede poi che «... ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'anno finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato ...».

Per il 1997 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato prorogato al 28 febbraio 1997 dal richiamato art. 1, comma 168, e la medesima disposizione prevede che per l'anno 1997 «... in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi ...».

Sulla base delle disposizioni normative richiamate la situazione appare, quindi, differenziata per gli enti locali che hanno deliberato il bilancio prima del 31 dicembre 1996 e per gli enti locali che provvedono a tale adempimento dopo tale data.

Per i primi, infatti, si applica direttamente la disposizione in deroga (valida per il solo 1997) recata dal citato art. 1, comma 168, con applicazione della facoltà di deliberare l'esercizio provvisorio per un periodo massimo di quattro mesi.

Per gli altri, invece, vale a dire gli enti che non hanno deliberato il bilancio entro il 31 dicembre 1996, non può applicarsi la medesima disposizione, in quanto questa fa diretto e testuale riferimento al «... bilancio già deliberato ...», che è appunto, evidentemente, quello del 1997.

Per tali enti, pertanto, si applicherà l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, con obbligo di deliberare l'esercizio provvisorio sulla base dell'ultimo bilancio approvato (il 1996) per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Successivamente, non appena deliberato il bilancio per l'esercizio 1997, sarà possibile deliberare nuovamente l'esercizio provvisorio — in base al richiamato art. 1, comma 168 — per un ulteriore periodo di tempo non superiore ai quattro mesi decorrenti dalla data della deliberazione del bilancio 1997.

La «*ratio*» della costruzione normativa deve rinvenirsi, da un lato, nel rispetto dei tempi tecnici affidati all'organo regionale di controllo per l'esame del bilancio e, dall'altro, nell'intenzione di evitare che un periodo di tempo non congruo di esercizio provvisorio porti l'ente alla «gestione provvisoria» di cui al comma 2 del citato art. 5, con conseguenze gravemente limitative per la funzionalità dell'ente stesso.

2. *Predisposizione bilancio 1997.*

Il richiamato art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che «in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, ... i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996».

La deroga così disposta è limitata all'utilizzo dei modelli di bilancio validi sino al 1996 (approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979) ed all'applicazione delle disposizioni del regolamento di contabilità dell'ente relative alle modalità di predisposizione e deliberazione del bilancio stesso.

Non è ravvisabile nella lettera della norma la reviviscenza generale delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979.

A conferma di ciò si evidenzia, infatti, che, in occasione del rinvio dell'applicazione della nuova contabilità disposto dal legislatore per il 1996, ben diversa è stata la dizione utilizzata (art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539) con una previsione esplicita di applicabilità delle regole dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979.

3. *Regole di gestione del bilancio 1997.*

Il richiamo ai modelli di bilancio ed ai regolamenti di contabilità «validi per il 1996» ha ingenerato, in alcuni, la convinzione che le regole di gestione di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995 siano derogabili nel caso che l'ente scelga di utilizzare la modulistica di bilancio valida per il 1996.

Al riguardo si evidenzia dal 1° gennaio 1997 la piena applicazione per ogni ente dei principi di gestione recati dal nuovo ordinamento finanziario e contabile.

Pertanto, in applicazione dei principi recati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in conformità alle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 77 del 1995 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 77 del 1995 nell'ambito dei dipendenti dell'ente (ferme restando le parziali eccezioni previste dal medesimo articolo).

Da ciò deriva l'illegittimità di atti di gestione della giunta dell'ente che invadano le competenze ora affidate dalla legge ai responsabili dei servizi.

4. *Istruzioni per la compilazione bilancio 1997.*

È opportuno sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti in sede di redazione del bilancio di previsione secondo i modelli approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Il problema riguarda l'obbligo o meno di redigere, sia per la parte entrata che per la parte spesa, la colonna 3 relativa a valori dell'esercizio 1995 (accertamenti ultimo esercizio chiuso; impegni ultimo esercizio chiuso) e la colonna 4 relativa a valori dell'esercizio 1996 (previsioni definitive esercizio in corso) in sede di bilancio 1997.

L'incertezza sorge dalla considerazione che le colonne 3 e 4 fanno riferimento a dati finanziari contenuti in documenti contabili redatti e gestiti secondo la passata disciplina, ossia seguendo l'impostazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Si ravvisa, pertanto, da parte degli enti locali, la difficoltà di convertire per il 1997 i dati finanziari contenuti nel conto del bilancio 1995 e nel bilancio di previsione 1996.

Al riguardo si evidenzia che per la parte entrata la conversione si può facilmente effettuare, giacché per tale ambito la struttura del bilancio non è mutata in maniera rilevante, nel mentre le maggiori difficoltà si ravvisano per la parte spesa, in considerazione del fatto che per questo settore del bilancio è stata radicalmente mutata la filosofia di gestione.

Ciò premesso si ritiene che nella parte spesa la colonna 3, per il solo anno 1997 ed al fine di non appesantire i servizi interessati a questa prima fase di applicazione del nuovo ordinamento (vista l'utilità relativa dei dati riferiti agli accertamenti dell'ultimo esercizio chiuso), non debba essere redatta.

La colonna 4, invece, deve essere redatta in quanto è in stretta connessione con le successive colonne 5 e 6 dove vanno indicate le variazioni in aumento o in diminuzione degli stanziamenti di competenza del bilancio 1997 rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio 1996.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

97A1258

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante: «Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate».

Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante: «Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996.

95A1342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del 13 febbraio 1997, è stata disposta la conferma e la elevazione alla misura dell'11,50 per cento, per il periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1998, della riduzione contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

97A1295

MINISTERO DELL'INTERNO

150° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96 e 21/97 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10041** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «COMCARI» MOD. SILVER
Calibro: 16/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10042** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 610 CON FRENO DI BOCCA MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO ALBERTO GIOVANMARCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10043** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.449-C-96 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JANSSEN» MOD. EXPRESS (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JR
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1055
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: PASOTTO LUCIANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10044** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERETTA» MOD. 8040 MINI COUGAR
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11 (CON CARICATORE RIDOTTO 8)
Lunghezza delle canne: MM 92
Lunghezza dell'arma: MM 179
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA E U.S.A. DALLA BERETTA U.S.A. CORP.
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO BERETTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere denominata anche mod. 8040 D Mini Cougar, oppure 8040 F Mini Cougar, oppure 8040 G Mini Cougar.

N. **10045** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERETTA» MOD. 8000 MINI COUGAR
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15 (CON CARICATORE RIDOTTO 10)
Lunghezza delle canne: MM 92
Lunghezza dell'arma: MM 179
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA E U.S.A. DALLA BERETTA U.S.A. CORP.
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO BERETTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere denominata anche mod. 8000 D Mini Cougar, oppure 8000 F Mini Cougar, oppure 8000 G Mini Cougar.

N. **10046** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 649
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 57
Lunghezza dell'arma: MM 160,4
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **10047** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 60 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 76,2
Lunghezza dell'arma: MM 190,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **10048** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. S.E.H.
Calibro: 458 LOTT
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10049** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10050** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10051 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: 44-45 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10052 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10053 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRIAS
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 65 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (UNA AD ANIMA LISCIA, DUE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM DA 1080 A 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 10054 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA-BERGSTUTZEN
Calibro: 222 REMINGTON/30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10055** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. BOCKBUCHSFLINTE
Calibro: 122/6,5 × 64 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM DA 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10056** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. JAGER AP 98 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi di arsenali o fabbriche: tedeschi, belgi; brasiliani; argentini.

N. **10057** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 98 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 740
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi degli arsenali o fabbriche: tedeschi; cecoslovacchi; polacchi; belgi; jugoslavi; brasiliani; argentini.

N. **10058** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 98 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 740
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi degli arsenali o fabbriche: tedeschi; cecoslovacchi; belgi; jugoslavi; spagnoli; brasiliani; argentini.

N. 10059 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL STUTZEN
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10060 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL STUTZEN
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10061 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL STUTZEN
Calibro: MM 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 10062 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL STUTZEN
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10063** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL STUTZEN
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10064** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL STUTZEN
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10065** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1859 INFANTRY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1194
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10066** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1859 SPORTING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812 CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM 1254
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 10067 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1863 SPORTING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812 CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM 1254
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 10068 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40-65 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762 CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM 1194
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 10069 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40-65 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812 CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM 1245
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 10070 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 INFANTRY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1194
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 10071 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762 CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM 1194
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 10072 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. SHARPS 1874 SPORTING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812 CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM 1254
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 10073 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 77/90
Calibro: MM 5,6 X 52 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 10074 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 77/90
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10075** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM 6,5 X 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10076** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10077** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM 8 X 75 RS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10078** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: 10,3 X 60 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10079** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: 30 R BLASER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10080** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10081** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 RS MK II (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1143
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE).
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10082** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 18 dicembre 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. P95 DC
Calibro: MM 9 X 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 99
Lunghezza dell'arma: MM 185
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

NOTE

Ai numeri 2572, 2573, 2568, 2569, 2570, 2567, 2566, 2565, 2562, 2563, 2564, 2557, 2558, 2556, 2561, 2571, 4293, 4294, 4295, 5052, 4296, 4297, 4298, 4570, 4569, 5051, 4287, 4288, 4289 del Catalogo, è inserita la seguente nota: «l'arma può essere denominata anche «F.lli Pietra» mod. S.A. 1894».

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 novembre 1996.

Ai numeri 5514, 1464, 4451, 1441, 1471, 1469, 1434, 1437, 1439, 1467, 5049, 1457, 1459, 1461, 1447, 1449, 1451, 4564, 4565, 5045, 5046, 5047, 5042, 5043, 5044, 5191, 1466, 1468, 1470, 1456, 1458, 1460, 1446, 1448, 1450, 1930, 2553, 2554, 2555, 1465, 1472, 1473, 1455, 1462, 1463, 1445, 1452, 1453, 2550, 2551, 4609, 4566, 1435, 1436, 1438, 1440 del Catalogo, è inserita la seguente nota: «l'arma può essere denominata anche «F.lli Pietra» mod. S.A. 1873».

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 novembre 1996.

Al n. 6726 del Catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica «Winchester» mod. M1 (diottra regolabile) cal. 30 M1 (7,62 x 33) (canna mm 457). La nota ad essa inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991 viene così integrata:

L'arma può essere prodotta anche dagli arsenali giapponesi, coreani (Sud-Corea) e Taiwan.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 novembre 1996.

Ai numeri 3151, 3156, 3158, 3159, 3160, 4358, 9309 del Catalogo dove è iscritta la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler S.r.l.» o «Jager» potranno apparire diciture e marchi di arsenali tedeschi, belgi, brasiliani e argentini.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 19 novembre 1996.

RETTIFICHE

Al n. 9406 del Catalogo dove è iscritto: Denominazione: «Brolin Arms» mod. P 45 (finitura brunita o cromata o carrello brunito e castello cromato), leggasi: Denominazione: «Brolin Arms» mod. L 45 (finitura brunita o cromata o carrello brunito e castello cromato).

Al n. 2328 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: Svezia - Importata dalla R.F.T., leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: Svezia dalla Husqvarna Vapenfabriks AB e Germania dalla Mauser Waffenfabrik - Oberndorf/N.

Al n. 9758 del Catalogo dove è scritto: Denominazione «Benelli» mod. MP 90 S Word Cup (tacca di mira regolabile), leggasi: Denominazione «Benelli» mod. MP 90 S World Cup con sicura (tacca di mira regolabile).

Al n. 9759 del Catalogo dove è scritto: Denominazione «Benelli» mod. MP 90 S Word Cup (tacca di mira regolabile), leggasi: Denominazione «Benelli» mod. MP 90 S World Cup con sicura (tacca di mira regolabile).

ERRATA-CORRIGE

Ai numeri 9880, 9881, 9882, 9883 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 600; leggasi: Lunghezza delle canne: MM 660.

Al n. 9858 del Catalogo dove è scritto: Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 22 Hornet; 222 Remington; mm 9,3 x 74 R; 30-30 Winchester; mm 5,6 x 50 Magnum; leggasi: Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare i seguenti calibri: 22 Hornet; 222 Remington; mm 9,3 x 74 R; 30-30 Winchester; mm 5,6 x 50 R Magnum.

Al n. 9840 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 1140 con compensatore MM 1106; leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 1040 con compensatore MM 1106.

Nella nota inserita nel 148° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1996, dove è scritto: Alle armi iscritte ai numeri 7442, 7448, 7443, 9337, 8946 del Catalogo; leggasi: Alle armi iscritte ai numeri 7442, 7448, 9343, 9337, 8946 del Catalogo.

Al n. 9906 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 20/20/6 X 6 R Freres; leggasi: Calibro: 20/20/6 X 62 R Freres.

Al n. 9895 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 20/20/308 Winchester; leggasi: Calibro: 20/20/243 Winchester.

97A1261

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.20682-XV-J(1107) datato 20 dicembre 1996 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta meccanica a percussione istantanea e inerziale ritardata per colpi navali cal. 76/62-denom. FB 518 (rif. SR 0053)» che la società Simmel difesa S.p.a. intende fabbricare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0409-1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17452-XV-J(1089) datato 20 dicembre 1996 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta elettronica di prossimità per colpi navali cal. 76/62 - Denom. VTP-FB76 (rif. SR 0050)» che la società Simmel difesa S.p.a. con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), intende produrre nel proprio stabilimento sito in San Giorgio su Legnano (Milano), è è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1263

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.14859.XVJ(1048) del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Rio Basile 100» che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16865.XV.J(1043) del 13 dicembre 1996 gli artifici pirotecnici denominati: «Razzo a paracadute a luce rossa» - Red Rocket PM4», «Razzo a paracadute illuminante - illuminating Rocket PM4», «Fumogeno galleggiante - Orange smoke PM3», «Razzo mod. 2 a Stella bianca», «Razzo mod. 2 a Stella verde», «Razzo mod. 2 a Stella rossa», «Cartuccia very 1 a Stella rossa», «Cartuccia very 1,5 a Stella rossa», che la ditta Panzera s.a.s. intende produrre nella propria sita in Carignano (Torino), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14860.XVJ(1049) del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Rio Basile 170» che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15137.XVJ(1073) del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Fascination Calibro 200» che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H 03886 del 25 ottobre 1910, il presente artificio, avendo un calibro superiore al massimo consentito, non può essere utilizzato nel territorio nazionale.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15136.XVJ(1072) del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Naples Flower (Fiore di Napoli)», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15132.XVJ(1068) del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Edelweiss Calibro 100» che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20363.XVJ(1109) del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «W504S (d.f. UBO502)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano), intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce I/E Corp. - Beihai (Rep. Popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1262

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italo-americana «American Studies Center», in Napoli

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 16 gennaio 1997 al n. 14, è stato approvato il nuovo testo statutario dell'Associazione italo-americata «American Studies Center», con sede in Napoli.

97A1264

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 febbraio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1684,23
ECU	1929,45
Marco tedesco	995,41
Franco francese	294,57
Lira sterlina	2720,03
Fiorino olandese	886,39
Franco belga	48,228
Peseta spagnola	11,741
Corona danese	260,84
Lira irlandese	2646,26
Dracma greca	6,347
Escudo portoghese	9,897
Dollaro canadese	1242,79
Yen giapponese	13,586
Franco svizzero	1141,15
Scellino austriaco	141,44
Corona norvegese	249,24
Corona svedese	226,10
Marco finlandese	333,64
Dollaro australiano	1288,44

97A1360

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1996, l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad acquistare dalla «Scuola di mestieri per spastici e miodistrofici Nikolajewka» società cooperativa a responsabilità limitata, in Brescia, una porzione di terreno.

97A1265

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano denominata SYNACTHEN «DEPOT».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 800/F.I/D/R.M. 109/D52 dell'11 febbraio 1997

SYNACTHEN «DEPOT» im 1 fiac. 2 ml 2 mg - A.I.C. n. 020780033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ciba-Geigy S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A1260

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Albugnano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Albugnano», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Albugnano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Albugnano» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nebiolo: minimo 85%;

Freisa, Barbera, Bonarda (da soli o congiuntamente): massimo 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albugnano, Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano-Marmorito, tutti in provincia di Asti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle od esposti a nord.

Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uve in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 9,5 per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» di cui al precedente art. 2 debbono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo della Regione Piemonte.

Per tutte e due le tipologie le rese massime dell'uva in vino finito, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino e denominazione di origine controllata «Albugnano» una gradazione complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Albugnano» rosso può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50 e la resa per ettaro non sia superiore a 8,5 tonnellate. Il vino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad un anno (a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve), di cui almeno sei mesi in botti di rovere.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Albugnano*»:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi granati;

odore: profumo delicato, caratteristico, talvolta vinoso;

sapore: dal secco all'abboccato, di discreto corpo, più o meno tannico, di buona persistenza, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5° gradi;

acidità totale minima: 5,0 per mille

estratto secco netto minimo: 19 per mille;

«*Albugnano» rosato*:

colore: dal rosato al cerasuolo;

odore: profumo delicato, gradevole, fruttato, talvolta vinoso;

sapore: dal secco all'abboccato, di buona persistenza, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0° gradi;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«*Albugnano» superiore*:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi granati;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: etereo, di corpo, più o meno tannico, di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;

acidità minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille;

Per tale tipologia, in cui è ammesso l'affinamento in botti di rovere, può notarsi la presenza di sapore di legno.

Art. 8.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Per il vino di cui al presente disciplinare la designazione «Albugnano», immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere in etichetta l'eventuale menzione «vigna» seguita dal toponimo.

Art. 9.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Albugnano» la menzione «superiore» deve figurare in etichetta sotto la scritta «denominazione di origine controllata».

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Albugnano» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A1266

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 19 ottobre 1968), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di cui all'articolo 1 è riservata ai vini rossi, rosati e passiti ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno il 90% dal vitigno Malvasia di Casorzo; per il complessivo rimanente possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni Freisa, Grignolino, Barbera e varietà di uve aromatiche raccomandate o autorizzate nelle province di Asti ed Alessandria.

La zona di produzione del vino di cui all'art. 1 è quella delimitata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:

provincia di Asti: Casorzo, Grana, Grazzano;

provincia di Alessandria: Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Grazzano, Badoglio, Olivola.

Tale zona è così delimitata: da Nord verso Sud, parallelo 37,70, presso la «C» di Cascina Volverio, si segue il confine fra i comuni di Grazzano Badoglio e Ottiglio per circa 400 m (Meridiano 47,4) si risale verso Nord-Ovest percorrendo la campestre che passa nei pressi di Cascina Polanello (q. 216) e Conceria. Arrivati al bivio presso l'attuale ultima casa dell'abitato di Grazzano Badoglio si svolta a sinistra e si prosegue verso Sud arrivando sino al piazzale Cimitero di Grazzano Badoglio mantenendo la campestre sulla sinistra del Cimitero: a m 50 dopo il Cimitero si mantiene la campestre di destra sino al fondo valle, si risale il tratto di collina sino all'incrocio della strada provinciale Grazzano Badoglio Casorzo (Meridiano 46). Da tale incrocio si prosegue sulla strada comunale posta sulla destra della cappelletta votiva S. Bernardo, che scende a valle passando vicino al «2» di quota 210 sino ad arrivare in prossimità di Cascina Orto Gueiso, sita sulla destra di detta strada; a tale incrocio si svolta a sinistra, si imbocca la campestre verso Sud, passante tra la Cascina Minoglio (q. 213) e Cascina Valara (q. 215), si prosegue sempre verso Sud (in territorio del comune di Grana) costeggiando il Rio Grana posto sulla destra, si arriva all'incrocio della provinciale Casorzo Grana. Dall'incrocio, si percorre la provinciale sino al confine comunale tra Grana e Casorzo (Meridiano 46), si svolta a destra e si prosegue lungo la linea di confine comunale fra Grana Casorzo per un tratto di circa m 100, successivamente si segue la linea di confine comunale fra Casorzo e Montemagno sino al confine della provincia di Alessandria (parallelo 83,45). Si devia poi verso Est seguendo la carreggiata che porta a quota 239, per risalire lungo la strada provinciale Casorzo Altavilla verso Nord per circa 250 m. Si svolta a destra verso Nord-Est seguendo la carreggiata che tocca quota 191 e passa presso la Cascina Pratochioso; si taglia così la provinciale Casorzo Vignale, quindi si risale verso Nord passando a destra di Cascina Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco ad Est Nord-Est si passa tra Fonte Gisgnano e Fonte Salera, si prosegue per la strada passante vicino al «2» di q. 200. Si continua verso Cascina Baldea, svoltando a destra verso valle sulla carreggiata posta a circa m 50 prima di detta Cascina. Costeggiando parallelamente il Torrente Rotaldo, per un tratto, e attraversandolo (in prossimità del Meridiano 50) si arriva sulla strada provinciale Fons Salera-Ottiglio. Si percorre la provinciale verso Nord-Ovest sino all'incrocio della strada Ottiglio Casorzo, in prossimità della fornace (Meridiano 49) si svolta a sinistra per Casorzo. Si prosegue per circa m 200, dopodiché mantenendo la carreggiata comunale per Grazzano posta sulla destra di quota 179, la si percorre secondo la linea del torrente Rotaldo sino all'incrocio in prossimità della Cascina Binello segnata in cartina (Meridiano 48). Si svolta a sinistra percorrendo la carreggiata, passante vicino alla linea «1» di quota 194, si passa in aderenza alla Cascina Valverio, posta sulla sinistra di detta comunale proseguendo infine sino al punto di partenza della presente descrizione posta in corrispondenza della «C» di Cascina Valverio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono rispondere a quelle tradizionali della zona e/o comunque, devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/92 unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argillosi calcarei, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a mantenere le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonn. 11 per ettaro di coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'ambito dell'intera circoscrizione territoriale dei comuni compresi, anche in parte, nella zona di produzione specificati nell'art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione territoriale delle provincie di Asti ed Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino di cui all'art. 1 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

La denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni prevista dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, siano effettuate nelle province di Asti ed Alessandria.

Il vino di cui all'art. 1 può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sulla pianta sino a portarle ad un titolo alcolometrico minimo naturale del 15%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato),

odore: aroma caratteristico e fragrante;

sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 di cui almeno il 4,5 svolto;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» spumante o «Malvasia di Casorzo» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: aromatico caratteristico;

sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno il 6,5 svolti;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» passito o «Malvasia di Casorzo» passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico;

odore: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 di cui almeno il 10% svolti;

zuccheri residui: minimo 50 g/litro;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tendenti a trarre in inganno l'acquirente.

I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a 60 litri debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacità di litri 0,375, litri 0,75, litri 1 e litri 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero, raso o con tappo a fungo.

97A1267

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento del portafoglio assicurativo dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Assurances alla Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, dà notizia che con provvedimento del 15 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica francese del 17 gennaio 1997, il Ministère dell'Economie et des Finances ha approvato il trasferimento alla società di assicurazione Compagnia italiana di assicurazione L'Abeille S.p.a., con sede sociale in Milano, via Giacomo Leopardi n. 15, cap. 20123, del portafoglio dei contratti, con i diritti e le obbligazioni che ne derivano, sottoscritti in Italia dalla società di assicurazione Abeille Assurances, con sede sociale in Parigi (75009), 52, Rue de La Victoire, per il tramite della propria rappresentanza generale per l'Italia avente sede legale in Milano, via Leopardi n. 15, cap. 20123.

Il trasferimento, autorizzato come sopra ed effettuato con l'assegno dell'Isvap, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede del territorio della Repubblica italiana possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

97A1277

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio I.A.A. di Ferrara, con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 1997, ha nominato il dirigente vicario, dott. Pietro Cocurullo, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 punto 3 della legge n. 580/1993 in sostituzione del dott. Alessandro Selmin.

97A1278

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'ambiente concernente: «Nomina del direttore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale *18 dicembre* 1996, ...», leggasi: «Con decreto ministeriale *26 novembre* 1996, ...».

97A1279

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCÀMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11